Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

Gabinetto del Sindaco

Comune di Padova - Registratura
Anno 2015 Titolo 6 Classe 0 Fascicolo 0
N. 185462 10/07/2015
UOR Segr. Sindaco | CC | RPA

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
13 LUG 2015
Registro Ordinanze n° 30

OGGETTO : DIVIETO DI STAZIONAMENTO E SOSTA TEMPORANEA E PERMANENTE, PER TENDE, SACCHI A PELO, ROULOTTE, CAMPER, CAROVANE E VEICOLI COMUNQUE ATTREZZATI E TRASFORMATI PER L'USO ABITATIVO, CON LO SCOPO DI CAMPEGGIO O ATTENDAMENTO AD ESCLUSIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE DI PADOVA APPOSITAMENTE ATTREZZATE

IL SINDACO

ATTESO che in passato ed anche di recente, sia pur occasionalmente, su alcune aree pubbliche e aperte al pubblico nonché private localizzate territorio comunale, si sono registrati casi di accampamento o attendamento abusivo con veicoli ed altro, sia da parte di nomadi, migranti, vagabondi ovvero di esercenti l'attività di spettacolo viaggiante;

CONSIDERATO che tale fenomeno insiste sull'intero territorio comunale, sia sua aree pubbliche che private, ove di fatto i proprietari hanno ceduto a vario titolo la disponibilità ad occuparne i relativi spazi, pur essendo questi ultimi privi di adeguata giuridica destinazione urbanistica nonché di idonei requisiti sotto il profilo igienico sanitario;

VALUTATO come la sosta con caravan, roulottes, camper, autocaravan, tende e similari per finalità di pernottamento, campeggio e soggiorno all'interno del territorio comunale costituisce potenziale pericolo per la salute pubblica in virtù della mancanza delle sufficienti condizioni igienico sanitarie, anche quando ciò avvenga su aree private che, per la loro conformazione e caratteristiche o per la presenza di locali incompatibili con la residenza, confermano la sussistenza di condizioni igienico sanitarie inadeguate o precarie;

DATO ATTO che nella preponderanza dei casi le aree utilizzate non racchiudono i requisiti minimi igienico- sanitari, né sono adeguatamente attrezzate per ospitare la sosta ed il campeggio e che la permanenza continuativa di tali insediamenti potrebbe determinare un peggioramento del livello di salubrità delle aree stesse, dovuto ai rifiuti maleodoranti che vengono ivi abbandonati, e più in

generale alla mancanza delle più elementari norme di igiene, salvo le aree all'uopo attrezzate e debitamente autorizzate;

CONSIDERATO altresì, che tali aree rilevano elementi di non conformità alle vigenti prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico- sanitarie e di sicurezza degli impianti previste dalle specifiche normative in materia di strutture ricettive extra- alberghiere (L.R. 11/2013), e che dette aree risultano per lo più prive di idonea dotazione di linea idrica, elettrica e fognaria;

ATTESO che la mancanza presso le sopra citate aree di regolare ed idonea disponibilità di servizi essenziali quali l'acqua, ovvero l'impossibilità di conferire i rifiuti urbani al servizio pubblico, di smaltire i residui delle evacuazioni fisiologiche e di allontanare i reflui fognari, costringendo in quest'ultimo caso gli occupanti di dette aree a soddisfare i loro bisogni nelle aree immediatamente circostanti, costituisce ulteriore pregiudizio al permanere delle condizioni igienico sanitarie di legge, non solo per chi sosta impropriamente, ma anche per i cittadini che risiedono o transitano nelle vicinanze, e che tale pregiudizio è comprensibilmente tanto maggiore quando dette aree sono localizzate all'interno del contesto urbano, ovvero in prossimità di agglomerati residenziali;

CONSIDERATO che con il sopraggiungere della stagione estiva, vengono riscontrati numerosi attendamenti, stazionamenti di roulotte, camper / autocaravan, bivacchi anche notturni con sacchi a pelo, in tutto il territorio comunale;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

RICHIAMATO l'art. 185 del vigente codice della strada D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, il quale al comma 1 stabilisce come la sosta delle auto-caravan, dove consentita sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia al suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico e comunque non occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo; stabilendo altresì al comma 4 il divieto di scaricare i residui organici e le acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico sanitari;

CONSIDERATO che il frequente riproporsi del fenomeno, per tutti i motivi sopra citati può causare seri pericoli alla salute pubblica, all'incolumità degli occupanti stessi nonché alla salvaguardia dell'ordine e del decoro urbano aggravando la percezione del senso di degrado ambientale;

ATTESO che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare, oltre ad un potenziale pericolo per la salute pubblica, gravi conseguenze per la

popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di degrado urbano, e che il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 50/5° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie)

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978, n°833;

VISTO il Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. n. 380/2001;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO l'art. 185 del vigente Codice della Strada D. Lgs. 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. Veneto n. 11 del 14 giugno 2013;

VISTO l'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO l'articolo 16, comma 2 della Legge 689/1981, modificato dall'articolo 6-bis della Legge 24 Luglio 2008 n°125, di conversione del Decreto Legge 23 Maggio 2008, n°92;

ORDINA

1. **Il divieto permanente 0 - 24** di stazionamento e di sosta su tutto il territorio comunale - comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area pubblica e aperta all'uso pubblico, fra cui le aree verdi, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, roulotte, camper, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio o attendamento e che appoggino sul suolo, oltre che con le ruote con appositi stalli di fissaggio ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 185 del Codice della Strada;

2. **Ai privati è fatto divieto di dare disponibilità a qualsiasi titolo** di aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, roulotte, camper, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzate ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza e regolarmente attrezzate dal punto di vista igienico sanitario ;

3. **Il divieto di scarico** dei residui organici e delle acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori dell'apposito impianto di smaltimento igienico - sanitario, ove realizzato ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

4. **Il divieto assoluto** di allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione, degli enti competenti e dei rispettivi proprietari;

5. Al fine di evitare un rilevante impatto negativo sull'assetto territoriale e ambientale, **il divieto assoluto** di realizzare su aree pubbliche e private non adeguatamente urbanizzate, strutture ricettive allestite a scopo alloggiativo anche in forma occasionale o temporanea, costituite da tende, camper, roulotte e simili, senza la necessaria autorizzazione ovvero in violazione delle prescizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti;

DISPONE

- Che le attrezzature e le strutture (tende, baracche, sacchi a pelo e simili) ed i veicoli (roulotte, auto-caravan, camper e simili) in stazionamento e sosta in violazione dei punti 1), 2), 3), 4) e 5) della presente ordinanza, siano rimossi dai legittimi proprietari avvertendo che in difetto si procederà alla rimozione coatta con spese a carico dei medesimi;
- Che siano fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a richiesta di titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili per periodi di permanenza relativamente ristretti e comunque limitati all'esercizio delle proprie attività;

Il Comando di Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La segnaletica di divieto di sosta, stazionamento e campeggio, ove mancante, sarà apposta in ogni strada di accesso al territorio comunale, previo conseguimento di apposito Nulla-Osta da parte degli enti proprietari delle strade qualora necessario, per la rete viaria di loro competenza in merito al posizionamento della segnaletica.

Fatte salve le sanzioni penali previste dal Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. n. 380/2001 nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, i contravventori alle disposizioni stabilite dalla presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata in € 300,00 compresa tra il minimo di € 25 e il massimo di € 500 così come previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2007, n. 267 oltre all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa delle strutture quale cosa che costituisce oggetto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge;

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Padova e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte gli interessati che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso

- al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (legge 6 dicembre 1971, n° 1034)

oppure in alternativa

- al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Padova 10.07.2015

IL SINDACO

Dr. Massimo BITONCI -

Copia per:

- Al Prefetto di Padova
- Alla Questura di Padova
- Polizia Locale di Padova
- Comando Compagnia Carabinieri di Padova